



Comune di Genazzano
Città d'Arte – Equo e Solidale

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
E DEGLI INCARICHI LEGALI

Approvato con deliberazione del Sub Commissario Straordinario Vicario n. 11 del
07/04/2009

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, disciplina la gestione del contenzioso dell'ente, giudiziale e stragiudiziale, le modalità di conferimento degli incarichi legali ed i termini della rappresentanza processuale, nonché, al fine di conseguire obiettivi di risparmio delle risorse di bilancio destinate alla difesa e rappresentanza in giudizio dell'Ente.
2. Il presente regolamento trova applicazione relativamente alle consulenze ed agli incarichi legali conferiti per la difesa e rappresentanza del Comune in cause civili, penali ed amministrative.

Art. 2 – ruolo e funzioni dell'Area Amministrativa in materia di consulenza legale e contenzioso.

1. L'Area Amministrativa, cura anche ogni iniziativa finalizzata alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente ed è preposta alle seguenti funzioni:
 - L'istruttoria dei procedimenti giudiziari attraverso l'esame degli atti, la verifica delle situazioni di fatto e di diritto sostenute dalle controparti; la redazione degli atti necessari per il conferimento degli incarichi legali, i rapporti con i legali, la liquidazione delle spettanze professionali;
 - la gestione delle denunce di sinistro e dei rapporti con la Compagnia Assicuratrice dell'Ente;
 - la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e la redazione di tutti gli atti necessari per l'assunzione degli oneri di difesa in favore di dipendenti ed amministratori;
 - la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio del contenzioso dell'Ente, anche con il ricorso a strumenti e supporti informatici;

Art. 3 – Rappresentanza in giudizio e conferimento degli incarichi legali

1. Salvo che lo Statuto non disponga diversamente, la rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco, o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vicesindaco.
2. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti intuitu personae dal Sindaco attraverso la sottoscrizione di procura alle liti, che può essere preceduta da una conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.

3. Stante l'esclusività della rappresentanza processuale in capo al Sindaco, la sottoscrizione della procura alle liti da parte di questi perfeziona in sé la volontà dell'Ente di intentare un giudizio o di costituirsi in una controversia pendente, senza necessità di atti presupposti.
4. Il conferimento di incarico a legale esterno viene comunicato con nota del responsabile Area amministrativa, con allegato il presente regolamento.
5. L'accettazione dell'incarico avviene tramite l'apposizione della firma del professionista in calce alla comunicazione di incarico, che rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle clausole previste nel presente regolamento.
6. L'accettazione dell'incarico comporta automatica rinuncia, per il professionista incaricato, ad assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Genazzano, o incarichi, anche di altra natura, che si pongano comunque in contrasto con gli interessi dell'Ente.

Art. 4 – Istituzione Albo Professionisti legali.

1. Viene istituito l'Albo dei professionisti legali esercenti l'attività di assistenza e consulenza legale e rappresentanza in giudizio dinanzi a tutte le magistrature, il cui accesso verrà regolamentato attraverso apposito avviso pubblico, demandato al responsabile dell'Area amministrativa;
2. Il conferimento di qualsiasi incarico legale previsto dal presente Regolamento è subordinata all'iscrizione all'Albo di cui al precedente comma

Art. 5 – Rapporti tra gli Uffici comunali.

1. Tutti gli uffici del Comune, hanno cura di evadere, nei tempi richiesti dalle esigenze difensive e dalla natura della controversia, ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta degli Uffici, per l'istruttoria delle pratiche.
2. I professionisti incaricati s'impegnano ad informare per iscritto il Responsabile dell'Area Amministrativa, su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto nonché sul calendario ed esito di ciascuna udienza.
3. Al Responsabile dell'Area Amministrativa è inviata in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da mettere lo stesso in condizione di conoscere e valutare il generale interesse del Comune.
4. Tutte le strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Area Amministrativa le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni notizia in loro possesso inerente le stesse.

Art. 6 – erogazione delle spese e dei compensi professionali ai legali esterni

1. Il compenso da corrisondersi al professionista, comprensivo delle spese e degli oneri di legge, viene concordato all'atto del conferimento dell'incarico entro i seguenti limiti minimi e massimi di spesa, relativi a ciascun grado di giudizio:

tipologia del giudizio	Importo minimo compenso (esclusi oneri)	Importo massimo compenso (esclusi oneri)
Cause di valore fino a 10.000 euro	800,00	2500,00
Cause di valore compreso tra 10.001 e 50.000 euro	1000,00	3500,00
Cause di valore compreso tra 50.001 e 100.000 euro	1200,00	4000,00
Cause di valore compreso tra 100.001 e 200.000 euro	1500,00	4500,00
Cause di valore compreso tra 200.001 e 300.000 euro	1800,00	5000,00
Cause di valore compreso tra 301.000 e 400.000 euro	2000,00	5500,00
Cause di valore compreso tra 401.000 e 500.000 euro	2200,00	6000,00
Cause di valore compreso tra 501.000 e 600.000 euro	2500,00	6500,00
Cause di valore compreso tra 601.000 e 700.000 euro	2800,00	7000,00
Cause di valore compreso tra 701.000 e 800.000 euro	3000,00	7500,00
Cause di valore compreso tra 801.000 e 900.000 euro	3200,00	8000,00
Cause di valore compreso tra 901.000 e 1.000.000 euro	3500,00	9000,00
Cause di valore superiore a 1.000.001 euro	3800,00	10.000,00
Cause di valore indeterminabile	1000,00	10.000,00
Cause penali di cui al successivo art. 6	1000,00	9.000,00
Cause innanzi alle magistrature superiori (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione)		Gli importi minimi e massimi sopra riportati sono incrementati del 15%

2. l'ammontare effettivo del compenso è poi pattuito per iscritto tra il professionista stesso ed il responsabile dell'Area Amministrativa, successivamente al conferimento dell'incarico di cui all'art. 3, tenuto conto della complessità della controversia, dell'oggetto della stessa e dei compensi già erogati ad altri professionisti per controversie del medesimo valore e della medesima, o assimilabile, fattispecie giuridica dedotta in lite.
3. Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso viene computato in maniera unica ed omnicomprensiva, in misura corrispondente alla tabella di cui al comma 1 con un incremento del 25% degli importi minimi e massimi ivi indicati.
4. All'atto del conferimento dell'incarico, al professionista è riconosciuto un anticipo sulle spese e competenze di lite pari al 30% del totale del compenso stabilito.
5. All'esito di ciascun grado del giudizio, il responsabile dell'Area Amministrativa, provvede a liquidare il saldo della fattura presentata.
6. I limiti tariffari di cui al comma 1 si applicano altresì alle controversie di natura stragiudiziale.
7. Qualora la parcella risulti eccedente i limiti tariffari di cui ai comma 1, il professionista viene invitato a formulare una nuova parcella senza addebito del ritardo all'Ente.

Art. 7 – pluralità di difensori

1. Per controversie civili o amministrative di particolare complessità e che comportino rischi rilevanti per l'Ente, può essere conferito incarico congiunto e/o disgiunto sino ad un massimo di due difensori, nei modi e con le forme riportati negli articoli precedenti.
2. In tal caso il compenso per la difesa, di cui all'art. 6 comma 1, è complessivamente incrementato del 20%.
3. All'atto dell'assunzione degli oneri di difesa, di cui all'art. 6, nel caso di nomina di una pluralità di difensori da parte del dipendente o amministratore, il Comune assume i soli oneri corrispondenti alle spettanze di un singolo legale ed entro i limiti di cui all'art. 6 comma 1.

Art. 8 – revoca degli incarichi

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico.
2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

Art. 9 – Disposizioni di attuazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
3. Quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si intende disciplinato ai sensi delle leggi vigenti.